



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

23/9/2013

Alla c.a. Responsabile Amministrativo

Oggetto

Decreto energia: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'attesa circolare recante diversi chiarimenti sul c.d. "decreto energia", per quanto riguarda gli interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e il bonus mobili. Di seguito i principali chiarimenti.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Si tratta della proroga della detrazione fiscale del 55%, maggiorata nella misura del 65% dal 6 Giugno al 31 Dicembre 2013.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche gli interventi di:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
 - interventi di sostituzione tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- possono godere della detrazione maggiorata **a decorrere dal 6 Giugno 2013** e non dal 4 Agosto 2013.

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Confermata la proroga della misura della detrazione al 50%, nel limite di spesa di euro 96.000, per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 16-bis del TUIR, commi 1 e 3.

Il chiarimento probabilmente più atteso riguarda le tipologie di costruzioni e la natura giuridica dei soggetti che possono fruire della maggiore detrazione del 65%, nel limite di spesa di euro 96.000, per interventi antisismici in zone classificate ad alta pericolosità (zone 1 e 2). In sostanza, le costruzioni adibite ad "*abitazione principale o ad attività produttive*" agevolabili nei suddetti limiti sono:

- a) **Abitazione principale**: quella in cui la persona fisica o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il 3° e affini entro il 2°) dimorano abitualmente. Vale, in sostanza, la nozione rilevante in ambito IRPEF;
- b) **Attività produttive**: unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive (di beni e servizi), commerciali e non commerciali. Tali attività possono essere svolte sia da soggetti IRPEF che IRES, posto sempre il requisito soggettivo del possesso o detenzione in base a titolo idoneo dell'immobile oggetto degli interventi.

Non rileva, come noto, la categoria catastale dell'unità immobiliare.

ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI

Confermato che il c.d. "bonus mobili" compete solo a coloro che fruiscono pure

della detrazione per interventi del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, commi 1 e 3 del TUIR, ossia di quegli interventi per i quali compete la detrazione maggiorata al 50% con limite di spesa di euro 96.000.

L'intervento principale può anche riguardare le parti comuni condominiali (e in tal caso può anche trattarsi di sola manutenzione ordinaria): l'Agenzia ha precisato che in tali casi il bonus mobili compete solo in relazione all'arredo delle parti comuni. Quindi, i singoli condomini potranno fruire del bonus mobili solo in relazione alle spese rapportate alle quote millesimali di possesso/detenzione delle parti comuni. Non possono, diversamente, fruire del bonus per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici destinati all'arredo della propria unità immobiliare.

Chiarito anche il dubbio della data iniziale di sostenimento della spesa per l'intervento principale, in relazione alla quale può competere il bonus mobili: questa è stata individuata **dal 26 Giugno 2012** [2]. Non rileva che l'intervento sia già stato terminato o sia ancora in corso di esecuzione.

Pertanto, coloro che hanno sostenuto spese per interventi di cui all'art. 16-bis, c. 1 e 3 del TUIR a decorrere dal 26 Giugno 2012 (fino al 31 Dicembre 2013), potranno avvalersi del bonus mobili per acquisti di mobili e/o grandi elettrodomestici effettuati nel periodo 6 Giugno - 31 Dicembre 2013.

Importante anche la precisazione relativa all'ordine temporale di sostenimento delle spese per l'intervento principale e per i mobili/grandi elettrodomestici: non è richiesto che le prime siano sostenute anteriormente. L'Agenzia tuttavia richiede che la **data inizio lavori** dell'intervento principale sia anteriore alla data di sostenimento della spesa per il bonus mobili. Pertanto, questo è un elemento cui prestare molta attenzione.

Quali sono i mobili / grandi elettrodomestici che possono fruire della detrazione?

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver sottolineato che la ratio della norma è quella di incentivare il settore del mobile, ha esplicitato che i mobili / grandi elettrodomestici:

- devono essere *nuovi*, ossia non di "seconda mano". Esclusi, quindi, tutti gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici usati;
- possono anche essere destinati all'arredo di un ambiente diverso da quello oggetto dell'intervento principale.

Per i grandi elettrodomestici (classe A+ o A per i forni) è prevista la detrazione anche per quelli sprovvisti di etichetta energetica ma solo se questa non è ancora stata prevista per quella tipologia di elettrodomestico.

Nel totale delle spese agevolabili per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono incluse anche le **spese di trasporto e montaggio** dei beni acquistati.

Tutte le spese (quindi incluse anche quelle suddette di trasporto e montaggio) per fruire del bonus devono essere tassativamente eseguite avvalendosi di una delle seguenti modalità:

- *bonifico completo*, ossia contenente gli stessi elementi previsti per i bonifici richiesti per gli interventi principali, con applicazione della ritenuta del 4% da parte degli intermediari finanziari
- *carte di credito o carte di debito*. Rileva, in tal caso, quale data di pagamento, il giorno di utilizzo della carta da parte del titolare. Questa è evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione e non nel giorno di addebito sul conto corrente.

Nessuna estensione invece agli assegni bancari, contanti, bonifici "normali" e altri mezzi di pagamento.

Come noto, tutte le spese devono essere documentate da:

- a) fattura di acquisto con indicazione di natura, qualità e quantità dei beni/servizi;
- b) documento attestante il pagamento: ricevute dei bonifici, ricevute di

avvenuta transazione per carte di credito/debito, documentazione di addebito sul conto corrente.